



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SETTORE LAVORO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato
la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro n. 984/2011 promossa da:

MISSIRANO K., nato in **Algeria (DZ)**, il **16/11/1969**, residente in **Caviglioglio (RE)**, via **F. Testi**, n. **15**, rappresentato e difeso dagli avvocati **Maurizio Colaninno** e **Fabio Virgili** elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Reggio Emilia, via **Rosario Livatino** n. **9**, come da procura a margine del ricorso;

CONTRO

C. C. **VAL D'ENZA S.r.l. IN LIQUIDAZIONE**, in persona del legale rapp.te / liquidatore p.t. con sede in Montecchio Emilia (RE), alla via **Gondar**, n. **15**, rappresentata e difesa dagli avv.ti **Nino C. Ruffini** e **Gennaro C. Ruffini**;

e con la chiamata in causa di

ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY (già **ZURICH INSURANCE COMPANY**) con gli Avv.ti **Corrado Grappi** e **Cosaro Grappi**.

in punto a : risarcimento danni da infortunio sul lavoro

GIURE.IT



FATTO E DIRITTO

Parte ricorrente **M. K.** ha convenuto in giudizio la ditta **C. V. S.r.l.** IN LIQUIDAZIONE ed attualmente in concordato preventivo, propria datrice di lavoro, per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito dell'infortunio sul lavoro avvenuto in data 27/4/2009.

In particolare il lavoratore esponeva di essere dipendente della convenuta – che si occupa di attività di scavo, frantumazione materiali aridi e relative forniture, movimenti di terra ed affini- dal 17.04.2000, attualmente come operaio di 4° livello del CCNL edilizia piccola e media industria, da sempre con mansioni di addetto all'impianto di frantumazione ghiaia presente presso la sede di Montecchio Emilia.

Il giorno 27/4/2009 operava da solo presso quell'impianto, incaricato dall'azienda di svolgervi manutenzione, e nello specifico doveva effettuare un intervento per rimuovere e sostituire il sistema di chiusura e scarico di uno dei silos, altrimenti denominato "bocchetta", in quanto la stessa si presentava usurata e non idonea a trattenere gli inerti.

Nel corso delle operazioni di manutenzione, accortosi che l'interno della tramoggia non era stato completamente svuotato di materiale residuo, azionava il nastro trasportatore degli inerti per completare lo svuotamento del silos; dopo aver avviato il nastro, mentre si spostava lungo la passerella bagnata, scivolava, cadeva sul nastro trasportatore, e veniva trascinato della stesso verso la bocca di scarico della tramoggia, rimanendo tuttavia fortunosamente incastrato con il bacino nella traversa di collegamento.

Riusciva con altrettanta fortuna ad arrestare il nastro a mezzo del radiocomando, e trascinato sulla passerella, con il cellulare che aveva in



tasca chiamava l'ufficio dell'impresa - che si trovava a poche decine di metri dall'impianto - per chiedere aiuto.

Soccorso e trasportato al PS di Reggio Emilia, venivano riscontrate plurime fratture, cui seguiva una lunga malattia, un intervento chirurgico, e accertamento, da parte dell'INAIL, di postumi nella misura del 38% per *"esiti di frattura dell'acetabolo, deficit funzionale coxo femorale sx con ipotonotrofia della mm della coscia e della sura, mezzi di sintesi in situ esiti discromico cicatriziali, deficit funzionale doloroso coxo femorale dx, dolore ai massimi gradi dell'escursione articolare alla spalla sx, lombalgia, gonalgia dx con instabilità in lesione parziale LCA, s. post traumatica da stress con necessità di trattamento farmacologico"* e con riconoscimento, ai sensi del D.L. n. 38/00, del diritto ad "indennizzo in capitale" per danno biologico oltre che a costituzione di rendita per lesioni alla specifica capacità di lavoro.

Sostiene l'attore che la responsabilità dell'evento sia da ascrivere a grave esclusiva colpa della società, come per altro rilevato dallo SPSAL di Reggio Emilia che ha accertato la carenza di protezioni sul'impianto ove operava l'operaio e potenziali pericoli per la sicurezza degli addetti, in violazione nello specifico dell'art. 1'art. 71 comma 4 D. Lgs. 81/08 ; e da qui il presente ricorso, ove chiede di essere risarcito di tutti i danni subiti a causa dell'infortunio de quo e non coperti dalla rendita INAIL.

Dopo la notifica del ricorso e del decreto, l'azienda si costituiva in giudizio a mezzo di memoria difensiva contestando radicalmente nel merito la prospettazione dei fatti resa dal ricorrente, e sostenendo che l'episodio era esclusivamente dovuto ad una manovra improvvida compiuta dal ~~Messito~~ ~~Kana~~, che mai avrebbe dovuto azionare, nel corso dell'intervento manutentivo (per altro di sua sponte attuato e non comandato dalla ~~Coleman~~), il nastro trasportatore.

GIURE.IT



Veniva richiesta ed accordata la chiamata in causa della compagnia assicuratrice Z~~XXXX~~ (così d'ora in avanti, pur dandosi atto che il nome completo è Z~~XXXX~~ ~~Insurance Public Limited Company~~), che a propria volta, regolarmente costituendosi, eccepiva la colpa esclusiva ovvero concorrente del lavoratore nella causazione dell'evento.

Veniva dato ingresso a istruttoria testimoniale, acquisita documentazione, e disposta CTU medico legale affidata al dr. Gualandri; la causa era infine decisa all'udienza di discussione del 18 marzo 2014 con contestuale sentenza.

Il ricorso è fondato e va accolto.

Va, preliminarmente, osservato che, in caso di menomazioni pari o superiori al 6%, l'ordinamento assicura al lavoratore infortunato o tecnopatico una duplice tutela, consentendogli di ottenere dall'Inail l'indennizzo sociale e dal datore di lavoro il risarcimento del danno civilistico differenziale (quantitativo e/o qualitativo).

Quest'ultimo risarcimento, rappresentando l'oggetto di un'obbligazione risarcitoria, presuppone la piena prova del danno subito dal lavoratore e la possibilità di muovere al datore di lavoro un addebito a titolo di colpa, esclusa ogni forma di responsabilità oggettiva.

Secondo i principi desumibili dagli artt. 2087 c.c. e 10 TU 1124/65, affinché sorga la responsabilità datoriale per danno differenziale, è necessario che il giudice, valutate le allegazioni delle parti, accerti la colpa datoriale e ravvisi nella fattispecie concreta sottoposta al suo vaglio i presupposti, sia oggettivi che soggettivi, di un reato perseguibile d'ufficio.

Trattandosi di responsabilità contrattuale opera l'inversione dell'onere della prova di cui all'art. 1218 c.c.: è pertanto sufficiente che il lavoratore alleghi una situazione di fatto qualificabile in termini d'inadempimento (o inesatto adempimento) e provi il rapporto di causalità tra l'inadempimento e il danno subito, spettando poi al datore di lavoro,



debitore di sicurezza, l'onere di fornire la prova negativa dell'assenza di colpa, dimostrando di aver adottato tutte le cautele idonee a tutelare l'integrità fisica del prestatore di lavoro (cfr. Cass. Sez. Un. 13533/01, i cui principi debbono ritenersi applicabili anche alla materia *de qua* per ragioni di coerenza sistematica e unità dell'ordinamento).

Nel merito, dall'esame del rapporto informativo che i tecnici dello SMPIL dell'Azienda ASL di Reggio Emilia hanno trasmesso alla locale Procura della Repubblica, è emersa una sicura, evidente e grave lacuna nell'impianto al quale era addetto il ricorrente. Più in specifico (cfr. doc.1 ric.): *"La parte di impianto su cui l'infortunato stava eseguendo la manutenzione, risultava carente di protezioni contro il contatto con i sistemi di trasporto (nastri), che peraltro erano raggiungibili anche durante le normali fasi produttive. Sostanzialmente la sicurezza dell'operatore era garantita solo da un attento e corretto comportamento del medesimo. Sicurezza che poteva venire a meno in caso di scivolamento o caduta (come nel caso in esame). A tal proposito lo scrivente Servizio ha emanato un apposito verbale di prescrizione teso ad eliminare i rischi rilevati...."*

Si ritiene che sia stato violato l'art. 71 comma 4 D. Lgs. 81/08 e che tale violazione sia da considerare in nesso causale con l'infortunio:

Per tali violazioni, a carico di M. [redacted] M. [redacted] in qualità di delegato in materia di sicurezza sul lavoro della ditta C. [redacted] V. [redacted] a seguito di conclusione dell'iter previsto dal D.Lgs.758/94 saranno inviati Informativa di Reato n° R/AC/13/2009_ e verbale di prescrizione n° P/AC/13/2009."

Sul punto né l'azienda convenuta né la compagnia hanno svolto eccezioni od obiezioni; affermando però che il ricorrente ha posto in essere manovra improvvida, posto che nessuno lo aveva comandato di effettuare



manutenzione ovvero, se svolta, doveva essere fatta insieme ad un collega di lavoro, non da solo.

Esclusa ab origine la manovra improvvida, posto che il ricorrente afferma di essere scivolato a causa della pavimentazione bagnata della passerella sulla quale si trovava, sostanzialmente sospeso sopra il rullo, va verificato se l'aver svolto manutenzione senza la presenza di altro collega di lavoro abbia avuto un qualche nesso causale con l'infortunio di cui è causa.

L'istruttoria svolta ha infatti sul punto accertato come vere e realmente date le disposizioni aziendali in base alle quali gli operai potessero svolgere solo piccola manutenzione (essendo i grandi interventi affidati alla ditta M. [redacted]) e almeno in due, comunque non da soli (concordi pressoché tutti i testi escussi).

Tanto premesso –e quindi accertata una leggerezza del ricorrente nello svolgere manutenzione da solo su quel frantoio- va evidenziato come nessun nesso causale vi sia tra lo scivolamento dalla pensilina da parte del M. [redacted] a causa del pavimento bagnato della stessa, e la condotta superficiale dello stesso che non ha richiesto alla C. [redacted] la presenza di un collega per svolgere la manutenzione.

In sostanza anche la presenza di un secondo addetto alla manutenzione non avrebbe impedito o diminuito l'evento così come svoltosi, ma semmai solo limitato il rischio successivo alla caduta (e cioè di finire trasportato dal rullo all'interno del silos), che solo per una fortunata serie di eventi il ricorrente è riuscito a evitare (riuscendo ad azionare il telecomando e poi riuscendo a chiamare i soccorsi con il proprio cellulare che teneva in tasca).

Ed infatti, il servizio pubblico di prevenzione dell'AUSL ha evidenziato come la carenza strutturale dell'impianto potesse essere causa di incidenti *"anche durante le normali fasi produttive"*, posto che *"...sostanzialmente la sicurezza dell'operatore era garantita solo da un attento e corretto*



comportamento del medesimo. Sicurezza che poteva venire a meno in caso di scivolamento o caduta (come nel caso in esame)".

Tanto basta, per chi scrive, per ritenere piena e provata l'esclusiva responsabilità datoriale nella causazione del sinistro.

Per quanto riguarda il danno, le conclusioni tratte dal CTU dott. Gualandri sono assolutamente logiche, immuni da censure, e pertanto perfettamente condivisibili e si considerano qui integralmente recepite, anche con riguardo alla durata delle singole temporanee.

E così, il danno biologico residuo al ricorrente è pari al 38%; vi è poi un danno alla capacità lavorativa specifica pari al 20%, una ITT di 25 giorni al 100%, una ITP al 75% di gg.60, al 50% di gg.476.

Chi scrive ritiene applicabili, in sede di quantificazione economica della percentuale, le tabelle elaborate dalla giurisprudenza di Milano (cd. tabelle di Milano 2), anche in relazione ai coefficienti moltiplicativi in base all'età del soggetto. In base a tali meccanismi di calcolo, succintamente in quanto trattasi di criteri di liquidazione generalizzati e condivisi da gran parte delle corti italiane, il conteggio del danno biologico viene elaborato facendo riferimento alla determinazione del 'valore punto' (espresso in euro) rapportato alla gravità della menomazione e all'età del danneggiato al momento del sinistro. All'età anagrafica del danneggiato è stato poi assegnato un coefficiente di moltiplicazione. Il calcolo del danno biologico da postumi permanenti diventa così una semplice operazione matematica: data la percentuale di invalidità assegnata (valore medico-legale), si ricava dalla tabella il danno espresso in Euro che ne deriva, e si moltiplica quindi tale importo per il coefficiente relativo all'età anagrafica del soggetto. Il risultato di tale moltiplicazione è il risarcimento totale dovuto.

Per quanto riguarda l'invalidità temporanea totale, è invece previsto un determinato importo per ogni giorno di invalidità, che viene proporzionato alla gravità della lesione.



Sul punto sono esatti i conteggi offerti dal ricorrente nelle note autorizzate. Il danno morale 'da permanente' infine è liquidato con una cifra pari al 25% del danno biologico da invalidità permanente. Tale quantificazione, decisamente alta, è fatta in considerazione della grave menomazione che è risultata al ricorrente (nella sostanza una evidentissima zoppia con turbe della deambulazione) che è fonte di grave frustrazione anche nella quotidianità e nella stretta sfera personale di vita del lavoratore, come riscontrato dallo stesso CTU (cfr. pgg.5 e 6 perizia).

Il totale del danno non patrimoniale risulta essere dunque € 324.026, 25, dal quale va dedotto quanto percepito/percipiendo da INAIL, e cioè € 101.661,87 di rendita ed € 10.633,26 di ratei corrisposti al 4/1/2013 (cfr. documento INIL prodotto da Z... il 7/2/2013), per un residuo a credito del ricorrente di € 211.731,12; questa somma è da considerarsi attualizzata; su quella devalutata alla data dell'infortunio andranno calcolati gli interessi al tasso legale.

Del pari vi è una menomazione pari al 20% della capacità lavorativa specifica, che tuttavia, a fronte dell'esatta quantificazione svolta sempre da parte resistente (€ 180.095,00), risulta completamente assorbita dalla liquidazione effettuata da INAIL (€ 183.987,00).

Le spese mediche sostenute da M... K... sono state giudicate congrue dal CTU e devono del pari essere risarcite (€ 3.293,81).

Chi scrive aderisce all'orientamento giurisprudenziale che decurta quanto percepito da INAIL 'posta per posta' (cfr. anche corte d'Appello di Bologna SL sentenza del 23/4/2013 n.531).

Devono essere risarcite, in quanto congrue, le spese mediche per CTP giudiziale; mentre le spese di CTU sono poste in questa definitiva sede esclusivamente a carico della datrice di lavoro nell'importo già liquidato.

Le spese di lite sostenute dal ricorrente seguono la soccombenza della

GIURET



Calcestruzzi e vengono liquidate come in dispositivo con distrazione.

La C. [REDACTED] V. [REDACTED] deve essere tenuta indenne da parte della compagnia assicuratrice Z. [REDACTED] dal pagamento effettivo delle somme tutte più sopra quantificate (dedotta la franchigia contrattuale pari ad € 2.500,00), in forza della polizza [REDACTED] corrente tra le parti all'epoca del sinistro (cfr. doc.5 Z. [REDACTED]), polizza che si presume essere stata regolarmente onorata da C. [REDACTED] atteso che Z. [REDACTED] non eccepisce formalmente specifica contestazione di mancato pagamento del premio, ma si limita a genericamente dedurre sul punto.

Le spese di lite sostenute da C. [REDACTED] sono poste a suo esclusivo carico (viste anche in questo caso le condizioni di polizza, non contestate da C. [REDACTED]), e così le spese sostenute da Z. [REDACTED].

PQM

1. Accoglie la domanda di risarcimento del danno avanzata da M. [REDACTED] K. [REDACTED] nei confronti di C. [REDACTED] S.r.l. IN LIQUIDAZIONE per l'infortunio accaduto il 27/4/2009 in costanza di rapporto di lavoro, e pertanto condanna l'azienda convenuta a risarcire i danni subiti dal ricorrente a seguito dell'infortunio stesso, danni che vengono meglio specificati nella parte motiva ma da riassumersi in:

€ 211.731,12 per complessivo danno non patrimoniale,

€ 3.293,81 per spese mediche

oltre ad interessi legali sulla prima somma devalutata dalla data dell'infortunio al saldo;

2. condanna C. [REDACTED] V. [REDACTED] S.r.l. IN LIQUIDAZIONE alla rifusione al ricorrente delle spese del

GIURE.IT



presente giudizio che liquida in complessivi € 7.000,00, oltre IVA e CPA;

3. condanna Z~~XXXX~~ In~~XXXX~~ P~~XXXX~~ L~~XXXX~~ C~~XXXX~~ a tenere indenne C~~XXXX~~ V~~XXXX~~ S.r.l. IN LIQUIDAZIONE dal pagamento delle somme di cui al capo 1 e 2 del presente dispositivo e le spese di CTU, dedotta la franchigia di polizza;
4. compensa tra le altre parti in causa le spese di lite rispettivamente sostenute, e pone definitivamente a carico di C~~XXXX~~ V~~XXXX~~ S.r.l. IN LIQUIDAZIONE le spese di CTU nell'importo già liquidato.

REGGIO EMILIA, 18/03/2014

IL G.L.

Dr.ssa Elena Vezzosi

GIUDIZIO

